

TRIBUNALE DI UDINE

sezione civile

Verbale di udienza con sentenza orale

(art. 352 e 281sexies c.p.c.)

nella causa civile d'appello iscritta al n° 2521/11 R.A.C.C., promossa da

- **ÓA s.r.l.**, con gli avvocati e domm.,

contro

- **B**, con l'avvocato,

avente ad oggetto: **compravendita di bene mobile; appello avverso la sentenza n° 238/04 del Giudice di Pace di San Daniele del Friuli.**

Successivamente oggi, 21.5.2013, alle ore 9.00, davanti al giudice dott. Andrea Zuliani, sono comparsi: per parte appellante, l'avvocato, in sostituzione degli avvocati; per parte appellata, l'avvocato.

Si dà atto che il giudice istruttore redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvederà al deposito in cancelleria in via telematica mediante *consolle* del magistrato.

Le parti discutono la causa sulla base delle conclusioni precisate alla scorsa udienza.

Il giudice, dandone lettura, pronuncia la seguente

Sentenza (artt. 352 e 281-sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

B ha convenuto óA S.r.l. davanti al giudice di pace di San Daniele del Friuli per sentire pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto con cui acquistò un divano dalla convenuta e la condanna di quest'ultima alla restituzione del prezzo, già interamente versato, di € 2.083. óA S.r.l. costituitasi dopo l'iniziale contumacia, ha chiesto il rigetto della domanda, affermando di avere «perfettamente eseguito» l'obbligazione contrattuale e di essersi comunque messa «a disposizione» della cliente nel momento in cui essa si era dichiarata insoddisfatta perché il divano era più grande di quello «che lei riteneva»

All'esito di un'istruttoria consistita, oltre che nelle produzioni documentali, nell'interpello formale di entrambe le parti e nell'assunzione di due testimoni, il giudice di pace ha accolto solo in parte la domanda, riducendo il prezzo di € 600 e condannando la convenuta al pagamento di tale importo, oltre che all'integrale rifusione delle spese di lite.

Contro tale sentenza ha proposto appello óA S.r.l. denunciando l'incongruenza della decisione in punto spese, in quanto ritiene che l'accoglimento della domanda per una parte modesta del *petitum* (€ 600 su € 2.083) e il rifiuto di una ragionevole proposta transattiva da parte dell'attrice (v. verbale d'udienza del 25.5.2010) avrebbero dovuto comportare quantomeno la compensazione delle spese di lite.

Costituitasi tempestivamente in cancelleria, B, oltre a chiedere il

rigetto dell'appello principale, ha proposto appello incidentale riproponendo le domande di risoluzione del contratto e di condanna di controparte alla restituzione dell'intero prezzo.

L'appello principale è infondato, perché merita accoglimento, invece, l'appello incidentale proposto da B.

Si deve innanzitutto osservare che il giudice di pace è caduto nel vizio di extrapetizione, nel momento in cui ha deciso per una riduzione del prezzo che non era stata chiesta da alcuna delle parti. Il giudice *a quo*, pur premettendo un'analisi delle norme del codice civile e del codice del consumo, ha infine adottato una soluzione di tipo squisitamente equitativo, giudicando «più che adeguata a risarcire l'attrice» una congrua riduzione del prezzo «fissata poi in € 600, senza ulteriori spiegazioni circa i criteri adottati nella determinazione del *quantum*. Peraltro, il valore della causa (€ 2.083) imponeva al giudice una decisione secondo diritto (art. 113, comma 2°, c.p.c.) e, quindi, prima di tutto, nel pieno rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato (art. 112 c.p.c.). Quindi, si trattava di accogliere o meno, sulla base delle risultanze istruttorie e in applicazione della normativa applicabile, la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo proposta dall'attrice.

Ebbene, l'istruttoria ha confermato le allegazioni di parte attrice. In particolare, la teste C ha dichiarato che il responsabile del punto vendita della convenuta aveva riconosciuto le difformità tra il bene consegnato e quello visionato. Inoltre, il teste D ha confermato i fatti

dedotti nella memoria 15.1.2010 e, quindi, tra l'altro, sia che l'attrice aveva precisato l'intenzione di collocare il divano nel centro del salotto, sia che ella era stata rassicurata che il divano non anche dopo l'inserimento del meccanismo di movimentazione non avrebbe avuto il medesimo aspetto esteriore di quello da lei visionato in negozio (v. art. 129, comma 2, lett. b, del Codice del Consumo). Invece, il divano consegnato presentava le difformità rappresentate nelle fotografie prodotte da parte attrice (docc. nn. 3, 4 e 4bis del fascicolo di primo grado: in sostanza, sporgenze dello schienale che ne rendono il profilo non uniforme), che il giudice di pace ha accertato, qualificandole tuttavia come «un mero inestetismo» il che l'ha indotto evidentemente a ritenere eccessiva la «sanzione» della risoluzione del contratto e a preferire la soluzione equitativa della riduzione del prezzo.

Senonché, posto che tale soluzione intermedia, come si è già detto, non è consentita dalle norme giuridiche, si tratta di stabilire se il vizio riscontrato sia idoneo e sufficiente a dare fondamento alla domanda di risoluzione. La risposta deve essere affermativa. Infatti, l'art. 130, comma 2, del Codice del Consumo prescrive che, «in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino e ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9». In particolare, al comma 7 si legge che «il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove è la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose». Che tale

sia il caso di specie, lo dimostrano le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di A S.r.l. all'udienza del 25.5.2010, avendo egli proposto la quale soluzione transattiva di ripristinare l'estetica originaria del divano, ma con la precisazione che ciò avrebbe determinato la definitiva inutilizzabilità del meccanismo di movimento delle parti reclinabili. Sennonché, l'attrice ha provato che le era stata promesso un divano con le caratteristiche estetiche di quello visionato e con un meccanismo di movimentazione automatica. La proposta transattiva di parte convenuta dimostra che, invece, il ripristino delle qualità promesse non è possibile, imponendosi alla B di scegliere tra il valore estetico del bene o la comodità del meccanismo di movimentazione.

Rimane soltanto da considerare se quello denunciato dall'attrice non fosse un difetto di conformità di lieve entità che non dà diritto alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 10 del medesimo art. 130. La risposta deve essere negativa. Infatti, il valore estetico di un bene non è di per sé secondario e ciò vale, senza altro e in modo particolare, per un bene destinato all'arredo del salotto di casa, ovvero alla stanza dove normalmente si ricevono e si trattengono gli ospiti. Del resto, una volta provato che B aveva ben precisato al venditore l'importanza attribuita alla conformità estetica del divano acquistato rispetto a quello visionato in negozio, sarebbe davvero ingiusto e non conforme ai canoni di interpretazione della volontà contrattuale (artt. 1362 e ss.) svilire quel particolare requisito

attribuendogli un'importanza secondaria.

Accolto così l'appello incidentale e respinto quello principale, riformata conseguentemente la sentenza impugnata, salvo che per il capo relativo alle spese, anche le ulteriori spese di lite relative a questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando tra le parti:

1) respinto l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza n° 167/10 del giudice di pace di San Daniele del Friuli (sentenza che si conferma nel solo capo relativo alle spese), dichiara la risoluzione, per inadempimento di óA S.r.l. del contratto di compravendita stipulato tra le parti di cui alla proposta di commissione del 21.12.2007 e condanna óA S.r.l. al pagamento, in favore di B, dell'importo capitale di ù 2.083 a titolo di restituzione del prezzo, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda (13.8.2009) al saldo;

2) condanna óA S.r.l. al pagamento, in favore di B, delle spese di lite anche del presente grado d'appello, che liquida in ù 1.500 per compensi ex D.M. 20.7.2012, n° 140;

3) dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*;

4) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel

volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il Giudice.